



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

Nuovo Disciplinare del Gavi docg

Il nuovo disciplinare del Gavi docg, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23/08/21, prevede le seguenti modifiche:

1. Norme per la frizzantatura e spumantizzazione fuori zona
2. Norme sull'indicazione in etichetta "del comune di..."
3. Confini delle frazioni
4. Tipologie del Riserva: cancellazione dell'obbligo della menzione vigna

1. Norme per la frizzantatura e spumantizzazione fuori zona

All'articolo 5 - Norme per la vinificazione – sono normate le procedure per la produzione di Gavi docg Frizzante e Gavi docg Spumante fuori dalla zona di produzione degli 11 Comuni. Dall'ottenimento della Docg, infatti, le aziende che producono Gavi Frizzante e Gavi Spumante (sia charmat che metodo classico) che per motivi diversi (la mancanza in cantina di una linea di frizzantatura o la sede principale della proprietà situata in altra provincia piemontese) certificano in zona il Gavi Fermo e lo trasportano fuori zona dove procedono alle operazioni di frizzantatura o spumantizzazione e, a seguire, ricertificano il prodotto ottenuto. Alla luce delle recenti specifiche in materia, che considerano l'elaborazione degli spumanti e dei frizzanti come parte della vinificazione, risulta necessario regolamentare questa pratica, prevedendo che le sole partite di vino atto a Gavi docg Frizzante e atto a Gavi docg Spumante possano essere trasportate fuori zona nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo per essere sottoposte alle relative lavorazioni e successivamente certificate. Si tratta quindi non di una modifica di pratiche enologiche quanto di un aggiornamento del testo del disciplinare per consentire alle aziende del Gavi docg di continuare a produrre le due tipologie di Gavi Frizzante e Gavi Spumante. Il nuovo comma recita:

"Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi Frizzante" e "Gavi Spumante", possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo."

Si precisa che le norme vigenti prevedono che le partite atte a Gavi spumante e Gavi frizzante portate fuori zona non possano essere riclassificate a Gavi fermo ma solo a vino bianco.

Sono stati inoltre specificati i tempi di fermentazione dello charmat e del metodo classico: *"La durata della permanenza sulle fecce della partita destinata a Gavi spumante è minimo di 6 mesi per la fermentazione in recipienti chiusi provvisti di dispositivi agitatori (metodo charmat) e minimo di 9 mesi per la fermentazione in bottiglia (metodo classico)."*



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

2. Norme sull'indicazione in etichetta "del comune di..."

All'art. 7 comma 2 - Etichettatura e presentazione – vengono normate le modalità con cui viene riportata in etichetta la dicitura "del comune di...", al fine di regolamentare la materia. Il comma è così integrato:

"L'indicazione del Comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura "Denominazione di Origine Controllata e Garantita", riportando esclusivamente la dicitura "del comune di ..." eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal territorio indicato. La dicitura "del comune di ..." comprensiva del nome del comune di produzione delle uve deve essere riportata in etichetta e negli imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa altezza e lo stesso colore; la dicitura "del comune di ..." comprensiva del nome del comune di produzione delle uve dovrà essere riportata in etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi."

Nel Decreto Ministeriale 6 agosto 2021 all'art. 2 comma 3 si precisa che le etichette che riportano la dicitura "del comune di..." non conforme alle nuove norme possono essere smaltite entro il 31 dicembre 2022.

3. Confini delle frazioni

L'art. 7 comma 2 - Etichettatura e presentazione – riporta il link all'elenco delle particelle delle frazioni, i cui confini catastali sono stati individuati su precisa richiesta del ministero e a seguito di una lunga ricerca in ambito storico, amministrativo, naturale e catastale. Il comma recita:

"Per le tipologie "tranquillo", "frizzante", "spumante", è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato al presente disciplinare. L'elenco delle particelle di cui ogni frazione è composta è riportato ai seguenti link:

<https://www.consorziogavi.com/gavi-docg/>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticultura-enologia.> "

Le 7 frazioni della D.O. sono le seguenti:

Comune di Gavi:	Comune di Bosio:	Comune di Parodi Ligure:
- Monterotondo	- Costa Santo Stefano	- Cadepiaggio
- Pratolungo	- Capanne di Marcarolo	- Tramontana
- Rovereto		



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

4. Tipologie del Riserva: cancellazione dell'obbligo della menzione vigna

All'art. 7 comma 4 - Etichettatura e presentazione – è stato cancellato l'obbligo della menzione vigna per le tipologie "Riserva" e "Riserva Spumante Metodo Classico". Nella zona di produzione del Gavi docg i toponimi a catasto sono pochissimi e la tradizionalità prevede 5 anni di vinificazione separata prima di poter rivendicare la vigna. Ne consegue che l'unica possibilità per incentivare la produzione delle 2 tipologie del Riserva era quella di eliminare l'obbligo dell'indicazione della vigna. Le aziende che hanno già registrato la vigna e che producono da anni il Riserva con la menzione vigna possono continuare a farlo, pur non avendone l'obbligo.